



TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

Il Tribunale di Lanciano, in persona del Presidente Dott. Riccardo Audino;

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano, in persona del Presidente Avv. Silvana Vassalli;

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in persona del Presidente Dott. Giancarlo Talone

PREMESSA

L'art. 411, primo comma, c.c., nel disporre che all'amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, numerosi articoli dettati in tema di interdizione e, quindi, di tutela, fa implicitamente richiamo, tra gli altri, altresì all'art. 379 c.c., rubricato "Gratuità della Tutela".

Quest'ultima norma dispone la **gratuità** dell'incarico, prevedendo però la possibilità che venga riconosciuta al tutore e, dunque, all'amministratore di sostegno, un'**equa indennità**, considerate l'entità del patrimonio e la difficoltà della gestione.

Posto quindi che l'incarico dell'amministratore di sostegno è essenzialmente gratuito e che detta gratuita è conforme allo spirito che anima la legge n. 6/2004, ossia dare una risposta adeguata alle esigenze di protezione dei soggetti deboli, avendo riguardo alla loro specifica fragilità, il combinato disposto degli artt. 379, comma primo, e 411, comma primo, c.c. consente comunque di riconoscere al tutore ed all'amministratore di sostegno, un'equa indennità a gratificazione dell'impegno profuso in beneficio del tutelato/amministrato.

Importante è, perciò, soffermarsi sul significato di «equa indennità» e cercare di comprenderne il senso, le modalità di determinazione e quant'altro sia necessario affinché, appunto, detta indennità possa correttamente essere definita «equa».

Trattandosi di una indennità, va escluso che possa parlarsi di un corrispettivo vero e proprio, così come è escluso che sia determinabile sulla base delle tariffe professionali vigenti, quanto, piuttosto, di una corresponsione con finalità compensativa del patrimonio perduto, in termini di spesa e di tempo (sottratto ad altre attività), da parte dell'amministratore di sostegno.

Tale indennità, inoltre, deve essere "equa", ossia non minima, ma giusta, commisurata e proporzionata all'attività svolta dall'amministratore di sostegno.

Al centro della valutazione dovrà essere, quindi, l'attività svolta, in relazione alle funzioni previste nell'incarico ed effettivamente esercitate, di cura della persona e dei suoi interessi patrimoniali.

Quanto alla "cura degli interessi patrimoniali", si rammenta che la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 1073 del 6 dicembre 1988, ha confermato che gli elementi che devono essere presi in considerazione nella determinazione del quantum dell'indennità, affinché questa possa essere qualificata equa, sono: **l'entità del patrimonio e le difficoltà della sua gestione.**

Ciò significa che il Giudice Tutelare, nella determinazione del quantum dell'indennità, deve tenere conto della capienza del patrimonio del beneficiario (motivo per cui, qualora il beneficiario non abbia disponibilità economica, non sarà possibile liquidare alcuna indennità) e della difficoltà della sua gestione, in termini di impegno profuso per la conservazione del patrimonio stesso, di tempo speso, di costi sostenuti. Dovrà essere, quindi, una valutazione complessiva che tenga anche conto dell'apporto positivo che l'attività dell'amministratore di sostegno ha avuto sulla conservazione del patrimonio nonostante la gestione delle varie spese, apporto che talvolta può anche tradursi in incremento del patrimonio stesso.

Quanto alla cura dei suoi interessi personali oltreché patrimoniali, va fatta una precisazione circa quelli che sono i

compiti dell'amministratore di sostegno con riguardo alla **cura degli interessi personali**. La cura degli interessi personali va intesa in duplice senso: in primo luogo, se presente una situazione sociale di rilevante interesse, come obbligo di collaborazione tra le *figure* dell'amministratore di sostegno e dell'assistente sociale nello stabilire un piano di aiuto, appunto, sociale in favore dell'amministrato; in secondo luogo, come la possibilità per l'amministratore di sostegno di esprimere il consenso informato a trattamenti medici ed esami clinici invasivi in luogo del beneficiario.

Anche alla luce della recente Sentenza della Corte di Cassazione Penale, n. 7974 del 26 febbraio 2016, per interessi personali del beneficiario non si deve intendere, invece, la cura della persona *stricto sensu*, poiché l'art. 357 cod. civ., che indica tale funzione a proposito del tutore, non rientra tra le disposizioni richiamate dall'art. 411 codice civile tra le norme applicabili all'amministrazione di sostegno, i quanto l'A.D.S., non riveste una posizione di garanzia dei beni della vita e dell'incolumità individuale nei confronti del beneficiario, a meno che ciò non sia espressamente indicato nel decreto di nomina.

Questa limitazione non è priva di senso in quanto le amministrazioni di sostegno, vengono affidate non solo a familiari ma anche a soggetti terzi rispetto al beneficiario ed al suo nucleo familiare ed è impensabile, ed inesigibile, che tutti i familiari o i soggetti terzi, cui viene affidato l'incarico di amministratore di sostegno, abbiano le competenze reali per poter farsi carico di tale incombenza. Ciò a maggior ragione, se il nominato A.D.S. è un professionista estraneo alla famiglia, il quale oltre a non possedere le competenze necessarie, potrebbe anche versare nell'oggettiva impossibilità di accertarsi dello stato di salute del beneficiario, per le più svariate ragioni (es. reticenza dello stesso c/o dei suoi familiari, rifiuto di sottoporsi a visite mediche, etc.). Sarà, dunque, il Giudice Tutelare a valutare, di volta in volta, se sia opportuno o meno, ricomprendere tra i poteri/doveri dell'A.D.S. altresì quelli attinenti alla cura della persona *stricto sensu*.

Fatta questa doverosa precisazione, dunque, ricapitolando, il Giudice Tutelare, ai fini della determinazione del quantum dell'equa indennità da liquidare all'amministratore di sostegno, dovrà effettuare una valutazione complessiva che tenga in considerazione: la capienza del patrimonio del beneficiario e la

difficoltà della sua gestione, da identificarsi nell'impegno profuso per la conservazione del patrimonio stesso, nel tempo speso e nei costi sostenuti nonché nell'impegno profuso per la gestione della persona e per la cura dei suoi interessi personali oltreché patrimoniali, con le limitazioni sopra esplicate.

Come già fatto in alcuni Tribunali (es. Milano, Roma, Varese, La Spezia), appare opportuno trasfondere tali principi in apposite "**tabelle**", create tenendo conto, appunto, dei parametri sopra indicati, calcolando cioè le percentuali sulla base dell'entità del patrimonio e gli aumenti in percentuale sulla percentuale base a seconda della difficoltà della gestione.

Quindi, riepilogando:

a) in primo luogo, spetta all'A.D.S. il **rimborso delle spese** documentate (e tra queste anche quelle funerarie).

b) Inoltre, la richiesta di liquidazione di una equa indennità, deve essere respinta qualora il beneficiario abbia un **patrimonio nullo** (salvo quanto si dirà appresso).

c) Ove la richiesta possa essere accolta, deve tenersi conto, quale somma base per la liquidazione dell'indennità, del **patrimonio liquido** dell'amministrato, compresi investimenti in titoli e polizze, esistente alla data finale del periodo di rendicontazione, dovendosi escludere che si possa procedere alla liquidazione del patrimonio per ricavarne di che compensare l'amministratore.

d) Tenuto conto che l'attività dell'A.D.S. può durare anche molto a lungo e che lo stesso A.D.S. può essere -per i più svariati motivi- sostituito, appare equo che l'indennità in oggetto venga liquidata con **cadenza annuale**.

e) Il criterio della "**entità del patrimonio e della difficoltà della amministrazione**" (art. 379, secondo comma, c.c.) è posto alla base della elaborazione delle **Tabelle** che seguono. Queste tabelle, come quelle di altri Tribunali, sono state elaborate secondo calcoli percentuali, partendo dal patrimonio del soggetto debole ed incrementando il risultato in ragione della "difficoltà dell'amministrazione". Le percentuali sono state indicate con il c.d. sistema "aperto", nel senso che partono da un minimo ed

arrivano ad un massimo oppure prevedono la possibilità di arrivare fino ad un massimo partendo da un minimo discrezionale, di modo che il Giudice abbia la massima libertà e discrezionalità di valutazione nell'applicazione di tutti i parametri richiesti per legge. Se con riferimento al **patrimonio liquido** esistente al momento della liquidazione, dunque, si determina l'importo base della indennità, ove spettante, è con riferimento alla **complessità della amministrazione** che si può riconoscere l'aumento percentuale indicato, nei casi, per esempio, dell'esistenza di un patrimonio immobiliare da gestire, di attività di straordinaria amministrazione (acquisto o vendita di immobili, scioglimento di comunioni, transazioni, attività giudiziarie e altre indicate negli artt. 374, 375 c.c.), di attività gestorie caratterizzate da elevata conflittualità familiare.

Ma siccome l'attività dell'A.D.S., pur con le limitazioni e precisazioni sopradette, può estendersi alla **cura della persona**, l'aumento percentuale in discorso va riconosciuto anche laddove detta cura presenti particolari difficoltà, quali particolari terapie sanitarie, ricoveri ospedalieri, ricostruzione del tessuto familiare in casi di emarginazione e via enumerando, costituendo anche tali evenienze casi di maggior complessità della amministrazione.

Appare, ora, opportuno soffermarsi su altre questioni inerenti la liquidazione dell'equo indennizzo in favore dell' ADS.

Innanzitutto il problema **dell'inquadramento ai fini tributari dell'indennità**, ossia se essa debba considerarsi reddito imponibile e quindi tassabile. Sul punto, è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 9/1/2012 n. 2/2012, *affermando che «nell'ipotesi in cui il Giudice Tutelare scelga direttamente un avvocato quale amministratore di sostegno, si ritiene che la relativa indennità, anche se determinata in via equitativa e su base forfettaria, rappresenti comunque un compenso per lo svolgimento di un'attività professionale, inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 53 T.U.I.R. e rilevante ai fini IVA, ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633'.*

Orbene, la natura non retributiva dell'indennità percepita dall'amministratore di sostegno deriva dalla legge e prescinde dalla

professione svolta dal soggetto incaricato ed il responso dell'Agenzia delle Entrate è stato fortemente criticato sia in dottrina che in giurisprudenza, censurando la risoluzione sotto molteplici profili (v. Giudice Tutelare del Tribunale di Trieste, con decreto del 26/1/2012, il quale ha asserito che *«un'indennità rimane tale e non perde la sua natura indifferentemente dal soggetto che la percepisca, sia esso un parente, un conoscente, un avvocato o un imprenditore»*, mentre il Giudice Tutelare di Varese con decreto 20 marzo 2012 ha evidenziato che l'opinione dell'Agenzia delle Entrate non ha valore normativo e non può vincolare l'attività interpretativa del Giudice). Tuttavia, poiché non è noto quale sarà l'esito della diatriba, al fine di evitare che gli Amministratori di Sostegno siano sottoposti in futuro a liti con l'erario dall'esito incerto, appare opportuno allo stato, che, sull'importo della indennità in oggetto, qualora il soggetto percipiente sia un professionista, siano calcolati e liquidati gli accessori usuali.

Altra questione concerne il sempre più frequente caso della nomina di un amministratore estraneo alla famiglia anche quando il **ricorso è presentato dai familiari**.

In questa circostanza, numerosi sono stati i casi in cui, nonostante l'attività quantitativamente copiosa e qualitativamente complessa, nulla è stato liquidato all'A.D.S., stante la non disponibilità economica del beneficiario. Ciò risulta assolutamente iniquo ed ingiusto. In questo caso, sarebbe opportuno che, a livello legislativo, fosse in qualche modo previsto l'intervento economico dei familiari - soprattutto se richiedenti l'apertura della amministrazione di sostegno.

Nel silenzio legislativo specifico sul punto, ci si interroga sulla opportunità di procedere ad una liquidazione da porre a carico dell'eredità del beneficiario, quando l'incarico cessi per morte del beneficiario, da far valere nei confronti di eventuali chiamati accettanti.

Da tali premesse ne deriva che si possono configurare le seguenti linee guida.

Soggetti obbligati alla corresponsione dell'equo indennizzo:

- a) In caso di richiesta di nomina di un amministratore di sostegno

avanzata dai familiari, ove questi dichiarano o manifestano situazioni di incompatibilità, impossibilità da parte degli stessi ad assumere l'incarico, devono essere edotti che, valutate le condizioni economiche dell'amministrato e dei familiari obbligati ai sensi dell'art. 433 e segg. c.c. che dovrà essere corrisposto un equo indennizzo all'amministratore, determinato e liquidato dal Giudice Tutelare, imputando la spesa a carico dell'attivo contabile dell'amministrato o a carico dei familiari obbligati ai sensi dell'art. 433;

- b) In caso di richiesta di nomina di amministratore di sostegno avanzata da una P.A. dalla Procura della Repubblica o altro persona giuridica fisica diversa dal familiare, nel verbale di nomina dell'amministratore di sostegno individuata da persona diversa da un familiare, sarà specificato che l'equo indennizzo da determinarsi e liquidarsi da parte del Giudice Tutelare, valutate le condizioni economiche dell'amministrato e dei familiari obbligati ai sensi dell'art. 433 e segg., imputando la spesa a carico dell'attivo contabile dell'amministrato, salvo regresso nei confronti dei familiari obbligati ai sensi dell'art. 433;

DECESSO DELL'AMMINISTRATO E PAGAMENTO SPESE E COMPETENZE

Ribadito che con la morte dell'amministratore cessa la funzione di amministratore in capo al soggetto nominato, al fine di consentire una tempestiva liquidazione delle spese funerarie nonché la liquidazione delle competenze e rimborso spese sostenute dall'amministratore, si conviene che nel termine previsto per legge per la rendicontazione della gestione da parte dell'amministratore, lo stesso provveda ad avanzare richiesta di liquidazione a proprio favore sia del rimborso delle spese sostenute che dell'equo indennizzo e, nel contempo, ad essere autorizzato al pagamento delle spese funerarie.

L'A.D.S. deposita presso il G.T. il rendiconto e la sua nota spese con richiesta di liquidazione dell'indennizzo.

Il Giudice Tutelare, nel dichiarare cessata la funzione, esaminata la relazione e la rendicontazione, autorizza il pagamento delle spese e dell'equo indennizzo, secondo i parametri sopra evidenziati, ponendoli a carico della massa attiva liquida dell'amministrato o a

carico dei parenti obbligati ai sensi dell'art. 433 c.c. quando ciò sia possibile.

Lanciano, 30 MAG. 2019

Il Presidente del Tribunale
Dott. Riccardo Audino

Il Presidente Ordine Avvocati
Avv. Silvana Vassalli

Il Presidente dei Commercialisti
Dott. Giancarlo Talone

Formano parte integrante del presente protocollo i seguenti allegati:

All. A

TABELLE

Le tabelle di calcolo che si vanno ad illustrare riguardano **un anno di gestione dell'amministrazione di sostegno, oppure un periodo di tempo inferiore, qualora l'amministrazione di sostegno sia stata prevista per un arco temporale determinato ed inferiore ad un anno e non venga alla scadenza rinnovato l'incarico.**

ENTITA' PATRIMONIO - CALCOLO INDENNITA' BASE

Compendio patrimoniale mobiliare (da intendersi come patrimonio disponibile investito al momento della richiesta di liquidazione dell'indennità)	Percentuale indennità
da 0 a 30.000,00	a libera discrezione del Giudice Tutelare
da 30.001,00 a 50.000,00	dal 4% al 5%
da 50.001,00 a 100.000,00	dal 3% ai 4,5%
da 100.001,00 a 300.000,00	dal 2% al 3,5%
da 300.001,00 a 1.000.000,00	dal 1,5 al 2,5%

Oltre 1.000.000,00	dal 1 al 1,5%
--------------------	---------------

All. B.

ISTANZA PER LIQUIDAZIONE DI UN'EQUA INDENNITA' A FAVORE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

**AL GIUDICE TUTELARE
TRIBUNALE di LANCIANO**

N. _____ / _____ V.G.

Beneficiario/a _____

Ill.mo Signor Giudice Tutelare,

Il sottoscritto _____

nato a _____ e residente a _____

via _____ n. _____

Amministratore di sostegno di _____

PREMESSO

- che il beneficiario percepisce una pensione mensile di € _____ ed ha un patrimonio di titoli, immobili e mobili di circa € _____ (nel caso, descrivere anche situazione familiare ed aiuti dai congiunti), come da inventario e/o rendiconto in atti;
- che (dalla data dell'ultima liquidazione o dalla nomina), lo scrivente nello svolgimento delle attività in favore del Beneficiario/a, ha sostenuto **spese** per:
 - raccomandate, lettere, telefonate, fax, cancelleria, marche da bollo ecc) indicativamente quantificate in € _____
 - carburante, pedaggi autostradali, parcheggi per recarsi presso il beneficiario e/o accompagnarlo e/o raggiungere gli uffici per lo svolgimento delle pratiche relativa all'amministrazione di sostegno, quantificabili in € _____
- che ha dedicato parte del proprio **tempo** all'espletamento delle procedure burocratiche presso Enti e Istituti (INPS, Equitalia, Agenzia delle Entrate, Servizi Sociali, CAF, Casa protetta, per eredità, ricoveri, cause legali, ecc);
- che pertanto ritiene di aver diritto ad un equo indennizzo commisurato alla attività di A.D.S., in considerazione del patrimonio amministrato e delle difficoltà di gestione secondo il Protocollo vigente tra ufficio ed il locale Consiglio Ordine Avvocati di Lanciano;

Tutto questo premesso, il sottoscritto rivolge cortese

ISTANZA

affinchè l'Ill.mo Giudice Tutelare voglia liquidare in favore dell' A.D.S. per l'attività svolta, la somma di € _____ per spese sostenute oltre ad una equa indennità per l'impegno profuso e dedicato all'ufficio, ritenuto di giustizia secondo Protocollo citato., da porre a carico dell'attivo contabile dell'amministrato Sig./Sig.ra e/o a carico del familiare Sig./Sig.ra obbligato ai sensi dell'art. 433c.c.

Chiede che in considerazione del particolare impegno profuso l'equo indennizzo sia opportunamente aumentato.

Con osservanza.

Data _____

l'Amministratore di Sostegno



TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

Il Tribunale di Lanciano, in persona del Presidente Dott. Riccardo Audino;

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano, in persona del Presidente Avv. Silvana Vassalli;

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in persona del Presidente Dott. Giancarlo Talone

PREMESSA

L'art. 411, primo comma, c.c., nel disporre che all'amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, numerosi articoli dettati in tema di interdizione e, quindi, di tutela, fa implicitamente richiamo, tra gli altri, altresì all'art. 379 c.c., rubricato "Gratuità della Tutela".

Quest'ultima norma dispone la **gratuità** dell'incarico, prevedendo però la possibilità che venga riconosciuta al tutore e, dunque, all'amministratore di sostegno, un'**equa indennità**, considerate l'entità del patrimonio e la difficoltà della gestione.

Posto quindi che l'incarico dell'amministratore di sostegno è essenzialmente gratuito e che detta gratuita è conforme allo spirito che anima la legge n. 6/2004, ossia dare una risposta adeguata alle esigenze di protezione dei soggetti deboli, avendo riguardo alla loro specifica fragilità, il combinato disposto degli artt. 379, comma primo, e 411, comma primo, c.c. consente comunque di riconoscere al tutore ed all'amministratore di sostegno, un'equa indennità a gratificazione dell'impegno profuso in beneficio del tutelato/amministrato.

Importante è, perciò, soffermarsi sul significato di «equa indennità» e cercare di comprenderne il senso, le modalità di determinazione e quant'altro sia necessario affinché, appunto, detta indennità possa correttamente essere definita «equa».

Trattandosi di una indennità, va escluso che possa parlarsi di un corrispettivo vero e proprio, così come è escluso che sia determinabile sulla base delle tariffe professionali vigenti, quanto, piuttosto, di una corresponsione con finalità compensativa del patrimonio perduto, in termini di spesa e di tempo (sottratto ad altre attività), da parte dell'amministratore di sostegno.

Tale indennità, inoltre, deve essere "equa", ossia non minima, ma giusta, commisurata e proporzionata all'attività svolta dall'amministratore di sostegno.

Al centro della valutazione dovrà essere, quindi, l'attività svolta, in relazione alle funzioni previste nell'incarico ed effettivamente esercitate, di cura della persona e dei suoi interessi patrimoniali.

Quanto alla "cura degli interessi patrimoniali", si rammenta che la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 1073 del 6 dicembre 1988, ha confermato che gli elementi che devono essere presi in considerazione nella determinazione del quantum dell'indennità, affinché questa possa essere qualificata equa, sono: **l'entità del patrimonio e le difficoltà della sua gestione.**

Ciò significa che il Giudice Tutelare, nella determinazione del quantum dell'indennità, deve tenere conto della capienza del patrimonio del beneficiario (motivo per cui, qualora il beneficiario non abbia disponibilità economica, non sarà possibile liquidare alcuna indennità) e della difficoltà della sua gestione, in termini di impegno profuso per la conservazione del patrimonio stesso, di tempo speso, di costi sostenuti. Dovrà essere, quindi, una valutazione complessiva che tenga anche conto dell'apporto positivo che l'attività dell'amministratore di sostegno ha avuto sulla conservazione del patrimonio nonostante la gestione delle varie spese, apporto che talvolta può anche tradursi in incremento del patrimonio stesso.

Quanto alla cura dei suoi interessi personali oltreché patrimoniali, va fatta una precisazione circa quelli che sono i

compiti dell'amministratore di sostegno con riguardo alla **cura degli interessi personali**. La cura degli interessi personali va intesa in duplice senso: in primo luogo, se presente una situazione sociale di rilevante interesse, come obbligo di collaborazione tra le *figure* dell'amministratore di sostegno e dell'assistente sociale nello stabilire un piano di aiuto, appunto, sociale in favore dell'amministrato; in secondo luogo, come la possibilità per l'amministratore di sostegno di esprimere il consenso informato a trattamenti medici ed esami clinici invasivi in luogo del beneficiario.

Anche alla luce della recente Sentenza della Corte di Cassazione Penale, n. 7974 del 26 febbraio 2016, per interessi personali del beneficiario non si deve intendere, invece, la cura della persona *stricto sensu*, poiché l'art. 357 cod. civ., che indica tale funzione a proposito del tutore, non rientra tra le disposizioni richiamate dall'art. 411 codice civile tra le norme applicabili all'amministrazione di sostegno, i quanto l'A.D.S., non riveste una posizione di garanzia dei beni della vita e dell'incolumità individuale nei confronti del beneficiario, a meno che ciò non sia espressamente indicato nel decreto di nomina.

Questa limitazione non è priva di senso in quanto le amministrazioni di sostegno, vengono affidate non solo a familiari ma anche a soggetti terzi rispetto al beneficiario ed al suo nucleo familiare ed è impensabile, ed inesigibile, che tutti i familiari o i soggetti terzi, cui viene affidato l'incarico di amministratore di sostegno, abbiano le competenze reali per poter farsi carico di tale incombenza. Ciò a maggior ragione, se il nominato A.D.S. è un professionista estraneo alla famiglia, il quale oltre a non possedere le competenze necessarie, potrebbe anche versare nell'oggettiva impossibilità di accertarsi dello stato di salute del beneficiario, per le più svariate ragioni (es. reticenza dello stesso c/o dei suoi familiari, rifiuto di sottoporsi a visite mediche, etc.). Sarà, dunque, il Giudice Tutelare a valutare, di volta in volta, se sia opportuno o meno, ricomprendere tra i poteri/doveri dell'A.D.S. altresì quelli attinenti alla cura della persona *stricto sensu*.

Fatta questa doverosa precisazione, dunque, ricapitolando, il Giudice Tutelare, ai fini della determinazione del quantum dell'equa indennità da liquidare all'amministratore di sostegno, dovrà effettuare una valutazione complessiva che tenga in considerazione: la capienza del patrimonio del beneficiario e la

difficoltà della sua gestione, da identificarsi nell'impegno profuso per la conservazione del patrimonio stesso, nel tempo speso e nei costi sostenuti nonché nell'impegno profuso per la gestione della persona e per la cura dei suoi interessi personali oltreché patrimoniali, con le limitazioni sopra esplicate.

Come già fatto in alcuni Tribunali (es. Milano, Roma, Varese, La Spezia), appare opportuno trasfondere tali principi in apposite "**tabelle**", create tenendo conto, appunto, dei parametri sopra indicati, calcolando cioè le percentuali sulla base dell'entità del patrimonio e gli aumenti in percentuale sulla percentuale base a seconda della difficoltà della gestione.

Quindi, riepilogando:

a) in primo luogo, spetta all'A.D.S. il **rimborso delle spese** documentate (e tra queste anche quelle funerarie).

b) Inoltre, la richiesta di liquidazione di una equa indennità, deve essere respinta qualora il beneficiario abbia un **patrimonio nullo** (salvo quanto si dirà appresso).

c) Ove la richiesta possa essere accolta, deve tenersi conto, quale somma base per la liquidazione dell'indennità, del **patrimonio liquido** dell'amministrato, compresi investimenti in titoli e polizze, esistente alla data finale del periodo di rendicontazione, dovendosi escludere che si possa procedere alla liquidazione del patrimonio per ricavarne di che compensare l'amministratore.

d) Tenuto conto che l'attività dell'A.D.S. può durare anche molto a lungo e che lo stesso A.D.S. può essere -per i più svariati motivi- sostituito, appare equo che l'indennità in oggetto venga liquidata con **cadenza annuale**.

e) Il criterio della "**entità del patrimonio e della difficoltà della amministrazione**" (art. 379, secondo comma, c.c.) è posto alla base della elaborazione delle **Tabelle** che seguono. Queste tabelle, come quelle di altri Tribunali, sono state elaborate secondo calcoli percentuali, partendo dal patrimonio del soggetto debole ed incrementando il risultato in ragione della "difficoltà dell'amministrazione". Le percentuali sono state indicate con il c.d. sistema "aperto", nel senso che partono da un minimo ed

arrivano ad un massimo oppure prevedono la possibilità di arrivare fino ad un massimo partendo da un minimo discrezionale, di modo che il Giudice abbia la massima libertà e discrezionalità di valutazione nell'applicazione di tutti i parametri richiesti per legge. Se con riferimento al **patrimonio liquido** esistente al momento della liquidazione, dunque, si determina l'importo base della indennità, ove spettante, è con riferimento alla **complessità della amministrazione** che si può riconoscere l'aumento percentuale indicato, nei casi, per esempio, dell'esistenza di un patrimonio immobiliare da gestire, di attività di straordinaria amministrazione (acquisto o vendita di immobili, scioglimento di comunioni, transazioni, attività giudiziarie e altre indicate negli artt. 374, 375 c.c.), di attività gestorie caratterizzate da elevata conflittualità familiare.

Ma siccome l'attività dell'A.D.S., pur con le limitazioni e precisazioni sopradette, può estendersi alla **cura della persona**, l'aumento percentuale in discorso va riconosciuto anche laddove detta cura presenti particolari difficoltà, quali particolari terapie sanitarie, ricoveri ospedalieri, ricostruzione del tessuto familiare in casi di emarginazione e via enumerando, costituendo anche tali evenienze casi di maggior complessità della amministrazione.

Appare, ora, opportuno soffermarsi su altre questioni inerenti la liquidazione dell'equo indennizzo in favore dell' ADS.

Innanzitutto il problema **dell'inquadramento ai fini tributari dell'indennità**, ossia se essa debba considerarsi reddito imponibile e quindi tassabile. Sul punto, è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 9/1/2012 n. 2/2012, affermando che *«nell'ipotesi in cui il Giudice Tutelare scelga direttamente un avvocato quale amministratore di sostegno, si ritiene che la relativa indennità, anche se determinata in via equitativa e su base forfettaria, rappresenti comunque un compenso per lo svolgimento di un'attività professionale, inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 53 T.U.I.R. e rilevante ai fini IVA, ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633'.* Orbene, la natura non retributiva dell'indennità percepita dall'amministratore di sostegno deriva dalla legge e prescinde dalla

professione svolta dal soggetto incaricato ed il responso dell'Agenzia delle Entrate è stato fortemente criticato sia in dottrina che in giurisprudenza, censurando la risoluzione sotto molteplici profili (v. Giudice Tutelare del Tribunale di Trieste, con decreto del 26/1/2012, il quale ha asserito che *«un'indennità rimane tale e non perde la sua natura indifferentemente dal soggetto che la percepisca, sia esso un parente, un conoscente, un avvocato o un imprenditore»*, mentre il Giudice Tutelare di Varese con decreto 20 marzo 2012 ha evidenziato che l'opinione dell'Agenzia delle Entrate non ha valore normativo e non può vincolare l'attività interpretativa del Giudice). Tuttavia, poiché non è noto quale sarà l'esito della diatriba, al fine di evitare che gli Amministratori di Sostegno siano sottoposti in futuro a liti con l'erario dall'esito incerto, appare opportuno allo stato, che, sull'importo della indennità in oggetto, qualora il soggetto percipiente sia un professionista, siano calcolati e liquidati gli accessori usuali.

Altra questione concerne il sempre più frequente caso della nomina di un amministratore estraneo alla famiglia anche quando il **ricorso è presentato dai familiari**.

In questa circostanza, numerosi sono stati i casi in cui, nonostante l'attività quantitativamente copiosa e qualitativamente complessa, nulla è stato liquidato all'A.D.S., stante la non disponibilità economica del beneficiario. Ciò risulta assolutamente iniquo ed ingiusto. In questo caso, sarebbe opportuno che, a livello legislativo, fosse in qualche modo previsto l'intervento economico dei familiari - soprattutto se richiedenti l'apertura della amministrazione di sostegno.

Nel silenzio legislativo specifico sul punto, ci si interroga sulla opportunità di procedere ad una liquidazione da porre a carico dell'eredità del beneficiario, quando l'incarico cessi per morte del beneficiario, da far valere nei confronti di eventuali chiamati accettanti.

Da tali premesse ne deriva che si possono configurare le seguenti linee guida.

Soggetti obbligati alla corresponsione dell'equo indennizzo:

- a) In caso di richiesta di nomina di un amministratore di sostegno

avanzata dai familiari, ove questi dichiarano o manifestano situazioni di incompatibilità, impossibilità da parte degli stessi ad assumere l'incarico, devono essere edotti che, valutate le condizioni economiche dell'amministrato e dei familiari obbligati ai sensi dell'art. 433 e segg. c.c. che dovrà essere corrisposto un equo indennizzo all'amministratore, determinato e liquidato dal Giudice Tutelare, imputando la spesa a carico dell'attivo contabile dell'amministrato o a carico dei familiari obbligati ai sensi dell'art. 433;

- b) In caso di richiesta di nomina di amministratore di sostegno avanzata da una P.A. dalla Procura della Repubblica o altro persona giuridica fisica diversa dal familiare, nel verbale di nomina dell'amministratore di sostegno individuata da persona diversa da un familiare, sarà specificato che l'equo indennizzo da determinarsi e liquidarsi da parte del Giudice Tutelare, valutate le condizioni economiche dell'amministrato e dei familiari obbligati ai sensi dell'art. 433 e segg., imputando la spesa a carico dell'attivo contabile dell'amministrato, salvo regresso nei confronti dei familiari obbligati ai sensi dell'art. 433;

DECESSO DELL'AMMINISTRATO E PAGAMENTO SPESE E COMPETENZE

Ribadito che con la morte dell'amministratore cessa la funzione di amministratore in capo al soggetto nominato, al fine di consentire una tempestiva liquidazione delle spese funerarie nonché la liquidazione delle competenze e rimborso spese sostenute dall'amministratore, si conviene che nel termine previsto per legge per la rendicontazione della gestione da parte dell'amministratore, lo stesso provveda ad avanzare richiesta di liquidazione a proprio favore sia del rimborso delle spese sostenute che dell'equo indennizzo e, nel contempo, ad essere autorizzato al pagamento delle spese funerarie.

L'A.D.S. deposita presso il G.T. il rendiconto e la sua nota spese con richiesta di liquidazione dell'indennizzo.

Il Giudice Tutelare, nel dichiarare cessata la funzione, esaminata la relazione e la rendicontazione, autorizza il pagamento delle spese e dell'equo indennizzo, secondo i parametri sopra evidenziati, ponendoli a carico della massa attiva liquida dell'amministrato o a

carico dei parenti obbligati ai sensi dell'art. 433 c.c. quando ciò sia possibile.

Lanciano, 30 MAG. 2019

Il Presidente del Tribunale
Dott. Riccardo Audino

Il Presidente Ordine Avvocati
Avv. Silvana Vassalli

Il Presidente dei Commercialisti
Dott. Giancarlo Talone

Formano parte integrante del presente protocollo i seguenti allegati:

All. A TABELLE

Le tabelle di calcolo che si vanno ad illustrare riguardano **un anno di gestione dell'amministrazione di sostegno, oppure un periodo di tempo inferiore, qualora l'amministrazione di sostegno sia stata prevista per un arco temporale determinato ed inferiore ad un anno e non venga alla scadenza rinnovato l'incarico.**

ENTITA' PATRIMONIO - CALCOLO INDENNITA' BASE

Compendio patrimoniale mobiliare (da intendersi come patrimonio disponibile investito al momento della richiesta di liquidazione dell'indennità)	Percentuale indennità
da 0 a 30.000,00	a libera discrezione del Giudice Tutelare
da 30.001,00 a 50.000,00	dal 4% al 5%
da 50.001,00 a 100.000,00	dal 3% ai 4,5%
da 100.001,00 a 300.000,00	dal 2% al 3,5%
da 300.001,00 a 1.000.000,00	dal 1,5 al 2,5%

Oltre 1.000.000,00	dal 1 al 1,5%
--------------------	---------------

All. B.

ISTANZA PER LIQUIDAZIONE DI UN'EQUA INDENNITA' A FAVORE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

**AL GIUDICE TUTELARE
TRIBUNALE di LANCIANO**

N. _____ / _____ V.G.

Beneficiario/a _____

Ill.mo Signor Giudice Tutelare,

Il sottoscritto _____
nato a _____ e residente a _____
via _____ n. _____

Amministratore di sostegno di _____

PREMESSO

- che il beneficiario percepisce una pensione mensile di € _____ ed ha un patrimonio di titoli, immobili e mobili di circa € _____ (nel caso, descrivere anche situazione familiare ed aiuti dai congiunti), come da inventario e/o rendiconto in atti;
- che (dalla data dell'ultima liquidazione o dalla nomina), lo scrivente nello svolgimento delle attività in favore del Beneficiario/a, ha sostenuto **spese** per:
 - raccomandate, lettere, telefonate, fax, cancelleria, marche da bollo ecc) indicativamente quantificate in € _____
 - carburante, pedaggi autostradali, parcheggi per recarsi presso il beneficiario e/o accompagnarlo e/o raggiungere gli uffici per lo svolgimento delle pratiche relativa all'amministrazione di sostegno, quantificabili in € _____
 - che ha dedicato parte del proprio **tempo** all'espletamento delle procedure burocratiche presso Enti e Istituti (INPS, Equitalia, Agenzia delle Entrate, Servizi Sociali, CAF, Casa protetta, per eredità, ricoveri, cause legali, ecc);
 - che pertanto ritiene di aver diritto ad un equo indennizzo commisurato alla attività di A.D.S., in considerazione del patrimonio amministrato e delle difficoltà di gestione secondo il Protocollo vigente tra ufficio ed il locale Consiglio Ordine Avvocati di Lanciano;

Tutto questo premesso, il sottoscritto rivolge cortese

ISTANZA

affinchè l'Ill.mo Giudice Tutelare voglia liquidare in favore dell' A.D.S. per l'attività svolta, la somma di € _____ per spese sostenute oltre ad una equa indennità per l'impegno profuso e dedicato all'ufficio, ritenuto di giustizia secondo Protocollo citato., da porre a carico dell'attivo contabile dell'amministrato Sig./Sig.ra e/o a carico del familiare Sig./Sig.ra obbligato ai sensi dell'art. 433c.c.

Chiede che in considerazione del particolare impegno profuso l'equo indennizzo sia opportunamente aumentato.

Con osservanza.

Data _____

l'Amministratore di Sostegno



TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

Il Tribunale di Lanciano, in persona del Presidente Dott. Riccardo Audino;

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano, in persona del Presidente Avv. Silvana Vassalli;

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in persona del Presidente Dott. Giancarlo Talone

PREMESSA

L'art. 411, primo comma, c.c., nel disporre che all'amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, numerosi articoli dettati in tema di interdizione e, quindi, di tutela, fa implicitamente richiamo, tra gli altri, altresì all'art. 379 c.c., rubricato "Gratuità della Tutela".

Quest'ultima norma dispone la **gratuità** dell'incarico, prevedendo però la possibilità che venga riconosciuta al tutore e, dunque, all'amministratore di sostegno, un'**equa indennità**, considerate l'entità del patrimonio e la difficoltà della gestione.

Posto quindi che l'incarico dell'amministratore di sostegno è essenzialmente gratuito e che detta gratuita è conforme allo spirito che anima la legge n. 6/2004, ossia dare una risposta adeguata alle esigenze di protezione dei soggetti deboli, avendo riguardo alla loro specifica fragilità, il combinato disposto degli artt. 379, comma primo, e 411, comma primo, c.c. consente comunque di riconoscere al tutore ed all'amministratore di sostegno, un'equa indennità a gratificazione dell'impegno profuso in beneficio del tutelato/amministrato.

Importante è, perciò, soffermarsi sul significato di «equa indennità» e cercare di comprenderne il senso, le modalità di determinazione e quant'altro sia necessario affinché, appunto, detta indennità possa correttamente essere definita «equa».

Trattandosi di una indennità, va escluso che possa parlarsi di un corrispettivo vero e proprio, così come è escluso che sia determinabile sulla base delle tariffe professionali vigenti, quanto, piuttosto, di una corresponsione con finalità compensativa del patrimonio perduto, in termini di spesa e di tempo (sottratto ad altre attività), da parte dell'amministratore di sostegno.

Tale indennità, inoltre, deve essere "equa", ossia non minima, ma giusta, commisurata e proporzionata all'attività svolta dall'amministratore di sostegno.

Al centro della valutazione dovrà essere, quindi, l'attività svolta, in relazione alle funzioni previste nell'incarico ed effettivamente esercitate, di cura della persona e dei suoi interessi patrimoniali.

Quanto alla «cura degli interessi patrimoniali», si rammenta che la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 1073 del 6 dicembre 1988, ha confermato che gli elementi che devono essere presi in considerazione nella determinazione del quantum dell'indennità, affinché questa possa essere qualificata equa, sono: **l'entità del patrimonio e le difficoltà della sua gestione.**

Ciò significa che il Giudice Tutelare, nella determinazione del quantum dell'indennità, deve tenere conto della capienza del patrimonio del beneficiario (motivo per cui, qualora il beneficiario non abbia disponibilità economica, non sarà possibile liquidare alcuna indennità) e della difficoltà della sua gestione, in termini di impegno profuso per la conservazione del patrimonio stesso, di tempo speso, di costi sostenuti. Dovrà essere, quindi, una valutazione complessiva che tenga anche conto dell'apporto positivo che l'attività dell'amministratore di sostegno ha avuto sulla conservazione del patrimonio nonostante la gestione delle varie spese, apporto che talvolta può anche tradursi in incremento del patrimonio stesso.

Quanto alla cura dei suoi interessi personali oltreché patrimoniali, va fatta una precisazione circa quelli che sono i

compiti dell'amministratore di sostegno con riguardo alla **cura degli interessi personali**. La cura degli interessi personali va intesa in duplice senso: in primo luogo, se presente una situazione sociale di rilevante interesse, come obbligo di collaborazione tra le *figure* dell'amministratore di sostegno e dell'assistente sociale nello stabilire un piano di aiuto, appunto, sociale in favore dell'amministrato; in secondo luogo, come la possibilità per l'amministratore di sostegno di esprimere il consenso informato a trattamenti medici ed esami clinici invasivi in luogo del beneficiario.

Anche alla luce della recente Sentenza della Corte di Cassazione Penale, n. 7974 del 26 febbraio 2016, per interessi personali del beneficiario non si deve intendere, invece, la cura della persona *stricto sensu*, poiché l'art. 357 cod. civ., che indica tale funzione a proposito del tutore, non rientra tra le disposizioni richiamate dall'art. 411 codice civile tra le norme applicabili all'amministrazione di sostegno, i quanto l'A.D.S., non riveste una posizione di garanzia dei beni della vita e dell'incolumità individuale nei confronti del beneficiario, a meno che ciò non sia espressamente indicato nel decreto di nomina.

Questa limitazione non è priva di senso in quanto le amministrazioni di sostegno, vengono affidate non solo a familiari ma anche a soggetti terzi rispetto al beneficiario ed al suo nucleo familiare ed è impensabile, ed inesigibile, che tutti i familiari o i soggetti terzi, cui viene affidato l'incarico di amministratore di sostegno, abbiano le competenze reali per poter farsi carico di tale incombenza. Ciò a maggior ragione, se il nominato A.D.S. è un professionista estraneo alla famiglia, il quale oltre a non possedere le competenze necessarie, potrebbe anche versare nell'oggettiva impossibilità di accertarsi dello stato di salute del beneficiario, per le più svariate ragioni (es. reticenza dello stesso c/o dei suoi familiari, rifiuto di sottoporsi a visite mediche, etc.). Sarà, dunque, il Giudice Tutelare a valutare, di volta in volta, se sia opportuno o meno, ricomprendere tra i poteri/doveri dell'A.D.S. altresì quelli attinenti alla cura della persona *stricto sensu*.

Fatta questa doverosa precisazione, dunque, ricapitolando, il Giudice Tutelare, ai fini della determinazione del quantum dell'equa indennità da liquidare all'amministratore di sostegno, dovrà effettuare una valutazione complessiva che tenga in considerazione: la capienza del patrimonio del beneficiario e la

difficoltà della sua gestione, da identificarsi nell'impegno profuso per la conservazione del patrimonio stesso, nel tempo speso e nei costi sostenuti nonché nell'impegno profuso per la gestione della persona e per la cura dei suoi interessi personali oltreché patrimoniali, con le limitazioni sopra esplicate.

Come già fatto in alcuni Tribunali (es. Milano, Roma, Varese, La Spezia), appare opportuno trasfondere tali principi in apposite "**tabelle**", create tenendo conto, appunto, dei parametri sopra indicati, calcolando cioè le percentuali sulla base dell'entità del patrimonio e gli aumenti in percentuale sulla percentuale base a seconda della difficoltà della gestione.

Quindi, riepilogando:

a) in primo luogo, spetta all'A.D.S. il **rimborso delle spese** documentate (e tra queste anche quelle funerarie).

b) Inoltre, la richiesta di liquidazione di una equa indennità, deve essere respinta qualora il beneficiario abbia un **patrimonio nullo** (salvo quanto si dirà appresso).

c) Ove la richiesta possa essere accolta, deve tenersi conto, quale somma base per la liquidazione dell'indennità, del **patrimonio liquido** dell'amministrato, compresi investimenti in titoli e polizze, esistente alla data finale del periodo di rendicontazione, dovendosi escludere che si possa procedere alla liquidazione del patrimonio per ricavarne di che compensare l'amministratore.

d) Tenuto conto che l'attività dell'A.D.S. può durare anche molto a lungo e che lo stesso A.D.S. può essere -per i più svariati motivi- sostituito, appare equo che l'indennità in oggetto venga liquidata con **cadenza annuale**.

e) Il criterio della "**entità del patrimonio e della difficoltà della amministrazione**" (art. 379, secondo comma, c.c.) è posto alla base della elaborazione delle **Tabelle** che seguono. Queste tabelle, come quelle di altri Tribunali, sono state elaborate secondo calcoli percentuali, partendo dal patrimonio del soggetto debole ed incrementando il risultato in ragione della "difficoltà dell'amministrazione". Le percentuali sono state indicate con il c.d. sistema "aperto", nel senso che partono da un minimo ed

arrivano ad un massimo oppure prevedono la possibilità di arrivare fino ad un massimo partendo da un minimo discrezionale, di modo che il Giudice abbia la massima libertà e discrezionalità di valutazione nell'applicazione di tutti i parametri richiesti per legge. Se con riferimento al **patrimonio liquido** esistente al momento della liquidazione, dunque, si determina l'importo base della indennità, ove spettante, è con riferimento alla **complessità della amministrazione** che si può riconoscere l'aumento percentuale indicato, nei casi, per esempio, dell'esistenza di un patrimonio immobiliare da gestire, di attività di straordinaria amministrazione (acquisto o vendita di immobili, scioglimento di comunioni, transazioni, attività giudiziarie e altre indicate negli artt. 374, 375 c.c.), di attività gestorie caratterizzate da elevata conflittualità familiare.

Ma siccome l'attività dell'A.D.S., pur con le limitazioni e precisazioni sopradette, può estendersi alla **cura della persona**, l'aumento percentuale in discorso va riconosciuto anche laddove detta cura presenti particolari difficoltà, quali particolari terapie sanitarie, ricoveri ospedalieri, ricostruzione del tessuto familiare in casi di emarginazione e via enumerando, costituendo anche tali evenienze casi di maggior complessità della amministrazione.

Appare, ora, opportuno soffermarsi su altre questioni inerenti la liquidazione dell'equo indennizzo in favore dell' ADS.

Innanzitutto il problema **dell'inquadramento ai fini tributari dell'indennità**, ossia se essa debba considerarsi reddito imponibile e quindi tassabile. Sul punto, è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 9/1/2012 n. 2/2012, affermando che *«nell'ipotesi in cui il Giudice Tutelare scelga direttamente un avvocato quale amministratore di sostegno, si ritiene che la relativa indennità, anche se determinata in via equitativa e su base forfettaria, rappresenti comunque un compenso per lo svolgimento di un'attività professionale, inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 53 T.U.I.R. e rilevante ai fini IVA, ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633'.* Orbene, la natura non retributiva dell'indennità percepita dall'amministratore di sostegno deriva dalla legge e prescinde dalla

professione svolta dal soggetto incaricato ed il responso dell'Agenzia delle Entrate è stato fortemente criticato sia in dottrina che in giurisprudenza, censurando la risoluzione sotto molteplici profili (v. Giudice Tutelare del Tribunale di Trieste, con decreto del 26/1/2012, il quale ha asserito che *«un'indennità rimane tale e non perde la sua natura indifferentemente dal soggetto che la percepisca, sia esso un parente, un conoscente, un avvocato o un imprenditore»*, mentre il Giudice Tutelare di Varese con decreto 20 marzo 2012 ha evidenziato che l'opinione dell'Agenzia delle Entrate non ha valore normativo e non può vincolare l'attività interpretativa del Giudice). Tuttavia, poiché non è noto quale sarà l'esito della diatriba, al fine di evitare che gli Amministratori di Sostegno siano sottoposti in futuro a liti con l'erario dall'esito incerto, appare opportuno allo stato, che, sull'importo della indennità in oggetto, qualora il soggetto percipiente sia un professionista, siano calcolati e liquidati gli accessori usuali.

Altra questione concerne il sempre più frequente caso della nomina di un amministratore estraneo alla famiglia anche quando il **ricorso è presentato dai familiari**.

In questa circostanza, numerosi sono stati i casi in cui, nonostante l'attività quantitativamente copiosa e qualitativamente complessa, nulla è stato liquidato all'A.D.S., stante la non disponibilità economica del beneficiario. Ciò risulta assolutamente iniquo ed ingiusto. In questo caso, sarebbe opportuno che, a livello legislativo, fosse in qualche modo previsto l'intervento economico dei familiari - soprattutto se richiedenti l'apertura della amministrazione di sostegno.

Nel silenzio legislativo specifico sul punto, ci si interroga sulla opportunità di procedere ad una liquidazione da porre a carico dell'eredità del beneficiario, quando l'incarico cessi per morte del beneficiario, da far valere nei confronti di eventuali chiamati accettanti.

Da tali premesse ne deriva che si possono configurare le seguenti linee guida.

Soggetti obbligati alla corresponsione dell'equo indennizzo:

- a) In caso di richiesta di nomina di un amministratore di sostegno

avanzata dai familiari, ove questi dichiarano o manifestano situazioni di incompatibilità, impossibilità da parte degli stessi ad assumere l'incarico, devono essere edotti che, valutate le condizioni economiche dell'amministrato e dei familiari obbligati ai sensi dell'art. 433 e segg. c.c. che dovrà essere corrisposto un equo indennizzo all'amministratore, determinato e liquidato dal Giudice Tutelare, imputando la spesa a carico dell'attivo contabile dell'amministrato o a carico dei familiari obbligati ai sensi dell'art. 433;

- b) In caso di richiesta di nomina di amministratore di sostegno avanzata da una P.A. dalla Procura della Repubblica o altro persona giuridica fisica diversa dal familiare, nel verbale di nomina dell'amministratore di sostegno individuata da persona diversa da un familiare, sarà specificato che l'equo indennizzo da determinarsi e liquidarsi da parte del Giudice Tutelare, valutate le condizioni economiche dell'amministrato e dei familiari obbligati ai sensi dell'art. 433 e segg., imputando la spesa a carico dell'attivo contabile dell'amministrato, salvo regresso nei confronti dei familiari obbligati ai sensi dell'art. 433;

DECESSO DELL'AMMINISTRATO E PAGAMENTO SPESE E COMPETENZE

Ribadito che con la morte dell'amministratore cessa la funzione di amministratore in capo al soggetto nominato, al fine di consentire una tempestiva liquidazione delle spese funerarie nonché la liquidazione delle competenze e rimborso spese sostenute dall'amministratore, si conviene che nel termine previsto per legge per la rendicontazione della gestione da parte dell'amministratore, lo stesso provveda ad avanzare richiesta di liquidazione a proprio favore sia del rimborso delle spese sostenute che dell'equo indennizzo e, nel contempo, ad essere autorizzato al pagamento delle spese funerarie.

L'A.D.S. deposita presso il G.T. il rendiconto e la sua nota spese con richiesta di liquidazione dell'indennizzo.

Il Giudice Tutelare, nel dichiarare cessata la funzione, esaminata la relazione e la rendicontazione, autorizza il pagamento delle spese e dell'equo indennizzo, secondo i parametri sopra evidenziati, ponendoli a carico della massa attiva liquida dell'amministrato o a

carico dei parenti obbligati ai sensi dell'art. 433 c.c. quando ciò sia possibile.

Lanciano, 30 MAG. 2019

Il Presidente del Tribunale
Dott. Riccardo Audino

Il Presidente Ordine Avvocati
Avv. Silvana Vassalli

Il Presidente dei Commercialisti
Dott. Giancarlo Talone

Formano parte integrante del presente protocollo i seguenti allegati:

All. A

TABELLE

Le tabelle di calcolo che si vanno ad illustrare riguardano **un anno di gestione dell'amministrazione di sostegno, oppure un periodo di tempo inferiore, qualora l'amministrazione di sostegno sia stata prevista per un arco temporale determinato ed inferiore ad un anno e non venga alla scadenza rinnovato l'incarico.**

ENTITA' PATRIMONIO - CALCOLO INDENNITA' BASE

Compendio patrimoniale mobiliare (da intendersi come patrimonio disponibile investito al momento della richiesta di liquidazione dell'indennità)	Percentuale indennità
da 0 a 30.000,00	a libera discrezione del Giudice Tutelare
da 30.001,00 a 50.000,00	dal 4% al 5%
da 50.001,00 a 100.000,00	dal 3% ai 4,5%
da 100.001,00 a 300.000,00	dal 2% al 3,5%
da 300.001,00 a 1.000.000,00	dal 1,5 al 2,5%

Oltre 1.000.000,00	dal 1 al 1,5%
--------------------	---------------

All. B.

ISTANZA PER LIQUIDAZIONE DI UN'EQUA INDENNITA' A FAVORE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

**AL GIUDICE TUTELARE
TRIBUNALE di LANCIANO**

N. ____/____ V.G.

Beneficiario/a _____

Ill.mo Signor Giudice Tutelare,

Il sottoscritto _____

nato a _____ e residente a _____

via _____ n. _____

Amministratore di sostegno di _____

PREMESSO

▪ che il beneficiario percepisce una pensione mensile di € _____ ed ha un patrimonio di titoli, immobili e mobili di circa € _____ (nel caso, descrivere anche situazione familiare ed aiuti dai congiunti), come da inventario e/o rendiconto in atti;

▪ che (dalla data dell'ultima liquidazione o dalla nomina), lo scrivente nello svolgimento delle attività in favore del Beneficiario/a, ha sostenuto **spese** per:

- raccomandate, lettere, telefonate, fax, cancelleria, marche da bollo ecc) indicativamente quantificate in € _____

- carburante, pedaggi autostradali, parcheggi per recarsi presso il beneficiario e/o accompagnarlo e/o raggiungere gli uffici per lo svolgimento delle pratiche relativa all'amministrazione di sostegno, quantificabili in € _____

▪ che ha dedicato parte del proprio **tempo** all'espletamento delle procedure burocratiche presso Enti e Istituti (INPS, Equitalia, Agenzia delle Entrate, Servizi Sociali, CAF, Casa protetta, per eredità, ricoveri, cause legali, ecc);

▪ che pertanto ritiene di aver diritto ad un equo indennizzo commisurato alla attività di A.D.S., in considerazione del patrimonio amministrato e delle difficoltà di gestione secondo il Protocollo vigente tra ufficio ed il locale Consiglio Ordine Avvocati di Lanciano;

Tutto questo premesso, il sottoscritto rivolge cortese

ISTANZA

affinchè l'Ill.mo Giudice Tutelare voglia liquidare in favore dell' A.D.S. per l'attività svolta, la somma di € _____ per spese sostenute oltre ad una equa indennità per l'impegno profuso e dedicato all'ufficio, ritenuto di giustizia secondo Protocollo citato., da porre a carico dell'attivo contabile dell'amministrato Sig./Sig.ra e/o a carico del familiare Sig./Sig.ra obbligato ai sensi dell'art. 433c.c.

Chiede che in considerazione del particolare impegno profuso l'equo indennizzo sia opportunamente aumentato.

Con osservanza.

Data _____

l'Amministratore di Sostegno